



Città di Imperia

N° 94

## ORDINANZA PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

### IL SINDACO

Considerato che dal 13 giugno al 25 giugno 2019 si terrà la Festa di San Giovanni su area demaniale marittima sita ad Imperia, banchina Aicardi molo corto di Oneglia, Calata G.B. Cuneo;

Atteso in particolare che all'interno della Festa di San Giovanni nella serata del 24 giugno si terrà uno spettacolo pirotecnico;

Preso atto che la manifestazione, in particolare nella serata del 24, attira un notevole numero di pubblico con conseguente affollamento nelle strade e nelle piazze, e relativa frequentazione dei locali pubblici;

Rilevato che possono verificarsi problemi di sicurezza pubblica provocati dal consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine e dal consumo smodato di alcol;

Rilevato, altresì, come il consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine favorisca l'uso dei suddetti contenitori come strumenti idonei a minacciare od offendere e che il loro abbandono può costituire pericolo per l'incolumità cittadina, soprattutto nei luoghi di maggior afflusso di persone;

Attesa la possibilità di evitare possibili situazioni di pericolo per i cittadini mediante l'interdizione per il periodo che va dalle ore 21.00 del 24 giugno 2019 ad un'ora dopo la conclusione dei fuochi d'artificio, della vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, nonché imponendo il divieto di consumo in luogo pubblico di tali bevande contenute in bottiglie di vetro e di lattine, ed infine la detenzione in luogo pubblico di bottiglie e lattine vuote;

Ritenendo di dover estendere tale divieto altresì, per le stesse motivazioni, alla vendita ed alla detenzione di "spray" per autodifesa;

Rilevato che è chiaro il rischio che la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro, e/o lattine e la detenzione di "spray" per difesa personale potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei a danneggiare e/o offendere;

Richiamata la nota del Questore del 20 giugno 2019 prot n. 34698 con la quale si rappresenta la richiesta di emettere un'ordinanza di divieto di vendita delle bevande alcoliche ed analcoliche in bottiglie di vetro e lattine, dalle ore 21.00 del 24 giugno 2019 ad un'ora dopo la conclusione dei fuochi d'artificio, nell'intera area interessata dalla manifestazione dei festeggiamenti di San Giovanni , e nelle zone limitrofe in un raggio di 100 metri, disponendo altresì l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta;

Considerata la necessità di provvedere con sollecitudine in merito al fine di far venir meno la situazione di pericolo rappresentata;

Riconosciuta la necessità di provvedere in quanto la diffusione indiscriminata di contenitori in vetro e lattine unita all'afflusso di persone che si manifesta nelle zone cittadine interessate nella serata del 24 giugno può costituire fonte di pericolo per l'incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza delle zone in questione;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Imperia come prescritto dal comma 4 ° dell'art. 54 T.U.E.L. tramite pec;

Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D. Lgs, 18 agosto 2000, n° 267 modificato dall'art. 6 del D.L. 92/2008, covertito con L. n. 125 del 24/7/2008;

Visto lo Statuto del Comune di Imperia;

#### ORDINA

nell'intera area interessata dalla manifestazione - area spettacoli, area espositiva, e nelle zone immediatamente adiacenti ricadenti nel raggio di 100 metri - a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati a vendere bevande (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, anche a mezzo di apparecchiature automatiche), è fatto **DIVIETO di vendita da asporto di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori di vetro e lattine a partire dalle ore 21.00 del 24 giugno 2019 sino ad un'ora dopo la conclusione dei fuochi d'artificio nelle aree limitrofe alla manifestazione e ricadenti nell'allegata planimetria come evidenziato nei colori rosso e verde, disponendo altresì l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta.**

a tutti, indistintamente, il **DIVIETO** di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro e/o lattine o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale nonché di detenere e/o abbandonare in luogo pubblico "spray" antiaggressione.

a tutti, indistintamente, il **DIVIETO** di detenere o abbandonare, in luogo pubblico, bottiglie e/o lattine vuote.

## DISPONE

che il presente provvedimento, in considerazione del fatto che il numero elevato dei destinatari rende gravosa la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate, sia pubblicato all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Imperia;

## DISPONE ALTRESI'

che della presente ordinanza sia data diffusione mediante gli Organi di informazione e tramite comunicazione alle Associazioni di Categoria dei Commercianti e dei Consumatori.

Copia della presente sarà trasmessa, per i controlli di competenza, alla Prefettura di Imperia, alla Questura di Imperia, al Comando Carabinieri di Imperia, al Comando Guardia di Finanza di Imperia ed alla Capitaneria di Porto di Imperia.

Il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 650 del Codice Penale e determinerà nei confronti dei soggetti che non la rispettano la denuncia all'autorità giudiziaria;

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel portale "Amministrazione trasparente", sezione "interventi straordinari e di emergenza"

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104, oppure, in alternativa, ricorso al Prefetto di Imperia nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del DPR 24/11/1971, N. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SINDACO

On. Dott. Claudio Scaiola



100

IMPERIA  
Protocollo Partenza N. 35131/2019 del 21-06-2019  
Doc. Principale - Copia Documento